

Responsabilità per lesioni all'interno di un circuito privato
(Cass. Civ., sez. VI, ord. 26/01/2021, n. 2259)

Sul tema della responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa, la Cassazione ribadisce la necessità di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno patito dal terzo. A tal fine, è richiesta la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento e che l'antecedente stesso non venga neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato.

Nel caso in esame, le lesioni accusate dal pilota durante i giri in pista sono attribuibili esclusivamente allo stesso, avendo posto in essere una condotta imprudente, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta del responsabile dell'attività pericolosa e l'evento.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico	- Presidente -
Dott. SCRIMA Antonietta	- Consigliere -
Dott. VALLE Cristiano	- Consigliere -
Dott. PELLECCCHIA Antonella	- rel. Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30154-2020 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA

137, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CUTOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MARIA CUTOLO;

- ricorrente -

contro

PRO.MO.SA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLO CRISTOFORO SATTA, ALESSANDRO GUIDO DEMARTIS;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 71/2020 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 21/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCIA.

RILEVATO che:

1. I.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Pro.mo.sa S.r.l. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi all'interno di un circuito di proprietà di quest'ultima. Espose in particolare che, mentre era intento a compiere alcuni giri di pista, durante le prove, a causa di un'avaria meccanica, fu costretto a rallentare la propria velocità. L' I. segnalò immediatamente il pericolo alzando il braccio ma, a causa dell'assenza dei segnalatori, venne colpito da un pilota che proveniva da tergo a forte velocità.

Si costituì in giudizio la Pro.mo.sa S.r.l. contestando la domanda attorea ed eccependo l'esclusiva responsabilità del motociclista per non aver rispettato il regolamento di sicurezza da lui sottoscritto. Il Tribunale rigettò la domanda attorea sul presupposto che alla fattispecie era applicabile l'art. 2054 c.c., e che l'attore non aveva adempiuto al proprio onere probatorio relativo a circostanze essenziali ad escludere la sua responsabilità a fronte della sicura violazione del codice di autoregolamentazione da lui accettato e sottoscritto.

Avverso tale decisione ha proposto appello I.M. lamentando l'erronea applicazione dell'art. 2054 c.c., in quanto trattandosi di una gara motociclistica su "circuito chiuso", ad essa andava applicato la disposizione di cui all'art. 2050 c.c., relativa all'esercizio di attività pericolosa.

Ne conseguiva l'obbligo, per il proprietario organizzatore dell'evento, di adottare tutte le misure idonee ad evitare il danno e tra queste la predisposizione di adeguati segnalatori a bordo pista.

La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 71 del 21 febbraio 2020, ha rigettato l'appello proposto da I. osservando che, seppur al caso di specie andava applicato l'art. 2050 c.c., e non l'art. 2054 c.c., dalle deposizioni testimoniali era emerso che l' I. aveva posto in essere una condotta imprudente idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del responsabile dell'attività pericolosa e l'evento. Condannava, pertanto, l' I. alla refusione delle spese di lite nei confronti della Pro.mo.sa S.r.l..

3. Avverso tale pronuncia I.M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2050 e 2043 c.c.. Sostiene che la Corte d'Appello avrebbe travisato le dichiarazioni testimoniali ed, in ogni caso, avrebbe ingiustamente sollevato controparte dall'onere di provare di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso.

4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente avanza le medesime doglianze del primo motivo richiamando altresì i principi di cui all'art. 2051 c.c., in materia di danno cagionato da cose in custodia. Lamenta, dunque, l'errata valutazione delle disposizioni testimoniali ed il mancato

accertamento dell'adozione, da parte della Pro.mo.sa S.r.l. di tutte le misure necessarie ed obbligatorie a garantire la sicurezza e prevenire eventi dannosi.

5. I motivi da trattarsi congiuntamente per la loro evidente connessione sono infondati.

La responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine deve ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato (Cass. n. 15113/2016).

Inoltre, con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso (Cass. n. 24549/13).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, infatti, non ha escluso l'obbligo del proprietario-organizzatore dell'evento di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma ha osservato che, a prescindere da tale onere, dall'istruttoria era emersa una condotta dell' I. che si era posta come causa autonoma dell'incidente idonea ad interrompere il nesso di causa: egli, infatti, in violazione del regolamento vigente nell'Autodromo, aveva scelto di fermarsi al centro della pista per verificare personalmente l'anomalia che lo aveva costretto a rallentare così esponendosi autonomamente al rischio dell'investimento (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). Rispetto a tale circostanza, determinante ai fini della decisione il ricorrente non muove alcuna censura o violazione, limitandosi a lamentare genericamente la violazione dell'art. 2050 c.c., con conseguente infondatezza del ricorso proposto.

Quanto, poi, alla doglianza relativa all'erronea interpretazione del materiale istruttorio, si osserva che essa è del tutto inammissibile in quanto mira ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa che è sottratta al giudice di legittimità spettando esclusivamente al giudice del merito valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, la rilevanza o meno degli elementi istruttori a sua disposizione.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, all'art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022